Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale

N. 37/2017 del registro concessioni

N. 47/2017 del repertorio

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE

Via Piano dell'Ucciardone n. 4 – C. F. n. 00117040824

IL PRESIDENTE

Vista: l'istanza presentata in data **2.12.2016** dalla **PENNINO TRASPORTI S.R.L.;**

Accertato che in esito alla pubblicazione della sopracitata domanda nella G.U.R.S. n. 1 del 5.1.2017, nell'Albo Pretorio del Comune di Palermo e nel sito web di questa Autorità non sono pervenute né osservazioni né domande di concessione concorrenti;

Vista: la legge 28 gennaio 1994 n. 84 con successive modificazioni ed integrazioni;

Visto: il D. M. n. 342 in data 28 giugno 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto: l'articolo 01, comma 2 della L. 494/93;

Vista: la vigente normativa in materia di rilascio di comunicazioni e informazioni antimafia;

Visto: l'articolo 36 del codice della navigazione e le disposizioni contenute nel relativo regolamento;

Vista: la nota prot. n. 78993 del 7.7.2017 con la quale l'A.d.S.P. ha chiesto alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le informazioni antimafia a carico della ditta "Pennino Trasporti S.r.l.", ai sensi dei decreti legislativi 6 settembre 2011, n. 159 e 15 novembre 2012, n. 218 e del protocollo d'intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime ed autorizzazioni stipulato in data 13 ottobre 2008 tra questa Autorità e la predetta Prefettura;

Visto: il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi assunti con la presente concessione costituito dalla società Pennino Trasporti S.r.l. a mezzo polizza fidejussoria n. 201750/2436303 emessa dalla società Reale Mutua di Assicurazioni in data 19.7.2017;

Vista: la precedente licenza n. 36/2013 del 14.10.2013;

CONCEDE

Alla **PENNINO TRASPORTI S.R.L.**, legalmente rappresentata da **MULE' RITA**
con sede in **PALERMO - MOLO PIAVE - PORTO**
codice fiscale n. **04691400826**
di occupare **pertinenza demaniale marittima**
di metri quadrati: coperti **2.690,94**

situata nel **Comune di Palermo**

e precisamente **presso il molo Piave del Porto**

allo scopo di **utilizzare una porzione del complesso frigorifero sito presso la testata del molo Piave per deposito di merci alimentari e non, provenienti da o destinate al traffico marittimo ed alcuni locali per uso uffici. La concessione è così distinta: mq. 392,60 per n. 6 celle frigorifere e mq. 698,39 per magazzino al piano rialzato, mq. 61,97 per uffici al piano ammezzato, mq. 1.474,89 per magazzino al primo piano e mq. 63,09 per locale tecnico al secondo piano.**

e con l'obbligo di corrispondere a questa A.d.S.P., in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione, il canone annuo di € **85.554,77**

(EURO *ottantacinquemilacinquecentocinquantaquattro / settantasettecentesimi*) (1) Vedasi specifica clausola interna.

La presente concessione che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio avrà la durata di mesi **48** a decorrere dal **01/07/2017** terminando col **30/06/2021,** nel qual giorno il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e quindi riconsegnarla nel pristino stato a questa A.d.S.P., salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima della scadenza, purché il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione siano assolti entro i termini consentiti e salvo le conseguenze moratorie in cui il concessionario potrebbe incorrere anche per le formalità di registrazione fiscale.

La presente licenza di concessione è revocabile in qualunque momento, ai sensi dell'art. 42 cod. nav., a giudizio discrezionale dell'amministrazione concedente, per sopravvenuti motivi inerenti al pubblico uso del mare o altre ragioni di pubblico interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.

Qualora l'uso del bene oggetto della presente licenza di concessione demaniale marittima dovesse interferire con i lavori di demolizione dei Silos insistenti sul molo Piave – che saranno avviati nel rispetto del PRP -, l'efficacia della presente licenza potrà essere sospesa per il tempo necessario, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

Nel caso in cui, conformemente al PRP, l'Ente dovesse procedere alla demolizione di tutto il costruito esistente sul molo Piave (incluso il complesso edilizio su cui insiste la presente concessione), ovvero ad una sua riqualificazione architettonica, e/o urbanistica e/o edilizia, la presente licenza sarà revocata, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimento di sorta.

Parimenti questa A.d.S.P. avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nel caso in cui rilevi, a suo insindacabile giudizio, che il concessionario abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimento o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese l'area occupata asportando i manufatti installati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato a questa A.d.S.P. sulla semplice intimazione scritta e nel termine stabilito nell'intimazione stessa che sarà notificata all'interessato in via amministrativa. In caso di irreperibilità del concessionario

terrà luogo della notificazione l'affissione della ingiunzione per la durata di 10 (dieci) giorni nell'albo di questa A.d.S.P. e in quello del Comune di Palermo.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, questa A.d.S.P. avrà facoltà di provvedervi di ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle spese di sgombero e degli eventuali danni causati dall'illegittima occupazione ritenendo le somme necessarie sulla cauzione versata ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, senza che occorra alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò il concessionario presta fin da ora la più ampia ed incondizionata accettazione per sé e per i suoi aventi causa.

Per le eventuali maggiori somme ancora dovute questa A.d.S.P. potrà rivalersi o sul ricavo della vendita dei materiali di risulta della demolizione o dalla rimozione dei manufatti eretti, vendita da eseguirsi senza formalità di sorta , o sui beni del concessionario nei modi e termini di legge.

E' in facoltà di questa A.d.S.P. di acquisire allo Stato senza alcuno indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, le eventuali opere abusive di non facile rimozione.

Il concessionario, nel corso della presente concessione, non potrà eccedere i limiti assegnatigli, non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse, non potrà cederle ad altri, né in tutto né in parte, fuori dai casi previsti dall'art. 45 bis del codice della navigazione, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralcio alla pubblica circolazione e agli usi cui queste fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso sia di giorno che di notte nei manufatti eretti nella zona demaniale concessa agli incaricati dell'A.d.S.P., al personale militare della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agenti del Genio Civile, della Finanza e delle altre Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso questa A.d.S.P. dell'esatto adempimento degli oneri assunti e, verso i terzi, di ogni danno cagionato alle persone ed alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Per tutti gli obblighi del concessionario sono valide e confermate le norme previste dal Codice della Navigazione e dal Regolamento di esecuzione di detto Codice in materia di concessione demaniale marittima, ed in particolare le norme di cui all'art. 17 di quest'ultimo.

Il Concessionario si assume l'obbligo di sollevare in maniera assoluta questa A.d.S.P. da qualsiasi azione, molestia o danno che potesse ad esso derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Inoltre non potrà richiedere risarcimenti per danni a cose e/o persone, dipendenti da eventi calamitosi, anche se di eccezionale violenza.

La presente concessione non esime il beneficiario dal munirsi delle altre autorizzazioni e/o concessioni da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni nonché dal curare tutti gli adempimenti in ordine alle disposizioni che regolano l'esercizio della propria attività in concomitanza con l'esercizio della concessione.

La presente licenza è peraltro subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- in relazione agli obblighi assunti con la presente licenza, il concessionario dovrà provvedere ad assicurare le opere concesse contro i danni derivanti da incendio e fulmine presso una Compagnia di pieno gradimento

dell'Amm.ne concedente, la polizza di assicurazione dovrà essere vincolata a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e depositata presso l' A.d.S.P. stessa;

- è fatto obbligo al concessionario di ottemperare a tutte le eventuali limitazioni e/o restrizioni che l'Autorità Marittima e di Sistema Portuale dovessero ritenere opportuno imporre in relazione alle esigenze di sicurezza e traffico portuale;

- gli automezzi non possono stazionare nella zona esterna al manufatto se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico;

- l'Autorità Marittima e di Sistema Portuale Portuale si riservano di indicare giorni ed orari in cui eseguire o non eseguire determinate operazioni commerciali in funzione delle esigenze portuali che si potranno presentare. In ogni caso non potranno svolgersi operazioni commerciali nelle fasce orarie comprese tra le 18,30 e le 21,00 di tutti i giorni;

- il concessionario è tenuto a concorrere alle spese occorrenti per il servizio di raccolta dei rifiuti portuali secondo il relativo importo e con le modalità che saranno comunicate da questa A.d.S.P.;

- è fatto obbligo al concessionario ottemperare a quanto prescritto da questa A.d.S.P. in materia di sicurezza dei lavoratori ed impianti;

- il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale realizzazione dell'impianto elettrico e di autoclave in conformità alle specifiche normative vigenti e/o che dovessero essere emanate nel corso della durata della presente concessione;

- il concessionario dovrà provvedere a munirsi, se ed in quanto prescritto, del nulla osta di prevenzione incendi, provvedendo, altresì, ad effettuare a propria cura e spese gli adeguamenti eventualmente richiesti in funzione dello specifico uso del compendio;

- il concessionario dovrà adoperare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare pregiudizio al normale transito veicolare ed all'utilizzo delle aree limitrofe;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il concessionario è tenuto a pagare sugli immobili in concessione l' imposta locale al Comune di Palermo;

- il concessionario si obbliga a consegnare a questa A.d.S.P., entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, in un supporto sia cartaceo sia informatico, il "Do.Ri" (Domanda Richiedente) relativamente ai beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, mediante l'utilizzo del pacchetto applicativo (Sistema Do.Ri.) contenuto nel Sistema Informativo Demanio Marittimo (S.I.D.), accessibile dal sito web: www.sid.mit.gov.it.;

- il concessionario dovrà provvedere, se ed in quanto prescritto, ad adeguare i luoghi in concessione in conformità alle specifiche norme della legge 81/08;

- sono a carico del concessionario le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, con esclusione delle parti comuni non in concessione, da eseguirsi, secondo il decreto dell'A.P. n. 97 del 16.9.2013, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Amministrazione Marittima concedente ed a suo insindacabile giudizio, con facoltà dell'Amm.ne in caso di inadempienza, di provvedere d'ufficio ai lavori di manutenzione rivalendosi sulla cauzione, senza formalità di sorta, ferma la responsabilità del concessionario per le maggiori spese, e salva la facoltà dell'Amm.ne di applicare l'art. 47 lett. f) del C.N.;

- oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca della concessione, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale revocherà il presente atto qualora emergano, in qualunque momento, elementi relativi

a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 e dell'art. 2 del D.Lgs. 15.11.2012 n. 218, anche in deroga ai limiti di valore previsti dall'art. 91 del D.Lgs. N. 159/2011, ai sensi del protocollo d'intesa in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali stipulato in data 13.10.2008 tra la Prefettura di Palermo e l'Autorità Portuale di Palermo, ovvero in presenza di fatti e/o situazioni che nell'esercizio del proprio potere discrezionale saranno valutati negativamente;

- il concessionario si impegna, pena la revoca della concessione, a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, etc.);
- il concessionario è obbligato al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la revoca della concessione;
- il concessionario si impegna a comunicare all' A.d.S.P. ogni variazione dell'assetto della ditta ai fini dell'aggiornamento della certificazione antimafia e delle informazioni del Prefetto;

(1) Per il periodo 1.7.2017/31.12.2017, avendo il concessionario versato un acconto di €. 28.752,65, la rimanente somma di €. 14.376,33 dovrà essere versata entro il 30.11.2017.

Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 il canone annuo di €. 85.554,77, aggiornato in base al tasso d'inflazione programmato, dovrà essere versato annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno precedente, salvo conguaglio a seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di cui all'art. 04 della legge 4.12.93 n. 494 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 400 del 5.10.93.

Avendo il concessionario parzialmente pagato il canone impostogli, come da ricevute del tesoriere di questa A.d.S.P. n. **1422 del 12.07.2017**, si rilascia la presente licenza che egli firma avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in **PALERMO - MOLO PIAVE - PORTO.**

FTO